## PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

Il COMUNE DI MARINO, con sede in Marino, Largo Palazzo Colonna n. 1, C.F. 02927790580 P.IVA 01135971008, in persona del Sindaco Adriano Palozzi,

e

Il CENTRO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (di seguito C.P.R.C.), Ente accreditato e abilitato dal Ministero della Giustizia, organismo autonomo della Fondazione Centro Studi Telos interamente partecipata dall'ODCEC (Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) di Roma, con sede in Roma, Via Enrico Petrella n. 4, C.F./P.I. 07068111009, in persona del suo Segretario Generale dr. Edoardo Merlino;

## Premesso che

- Il decreto legislativo n. 28 del 04/03/2010, in attuazione della delega contenuta nella legge di riforma del processo civile di cui alla legge delega n. 69 del 19.06.2009, disciplina la mediazione civile e commerciale;
- Il procedimento di mediazione è finalizzato alla riduzione della conflittualità tra i cittadini ed al miglioramento della qualità dei loro rapporti, agevolando la risoluzione in via stragiudiziale delle liti, senza peraltro precludere la proposizione di una qualunque azione ordinaria:
- La mediazione consiste nell'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa:
- L'attività di mediazione è svolta dal mediatore, persona o persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
- Il procedimento di mediazione è affidato ad appositi organismi di conciliazione, pubblici o privati, iscritti nel registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione istituito e tenuto presso il Ministero della giustizia;
- Il decreto del Ministero della giustizia n. 180 del 18/10/2010 contiene il Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 04/03/2010;

 Il C.P.R.C. (Centro per la Risoluzione dei Conflitti) è iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto presso il Ministero della giustizia al n. 61 del R.O.C. ed all'Elenco degli Enti Formatori tenuto sempre presso il Ministero della giustizia P.D.G. del 09.06.2009;

J.

- Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 28 del 04/03/2010;
- In particolare, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 04/03/2010 ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo n. 179 del 08/10/2007, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 01/09/1993, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale;
- Inoltre, la mediazione non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'art. 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 703, terzo comma, del codice di procedura civile; d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; e) nei procedimenti in camera di consiglio; f) nell'azione civile esercitata nel processo penale;
- Il decreto legislativo n. 28 del 04/03/2010 fa salve le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all'art. 409 del codice di procedura civile. I suddetti procedimenti sono esperiti in luogo di quelli previsti dal decreto medesimo;
- Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 04/03/2010, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30/05/2002;
- Il Comune di Marino ritiene che l'istituto della mediazione nelle controversie civili e commerciali possa apportare un notevole vantaggio per le imprese e per la cittadinanza di Marino, nonché per gli stessi servizi comunali, volto alla riduzione del contenzioso giudiziale, alla riduzione della conflittualità tra i cittadini ed al miglioramento della qualità dei rapporti tra questi ultimi;
- Il Comune di Marino dispone di tre locali attualmente inutilizzati all'interno dell'immobile sito in Marino, Piazza Matteotti (ingresso laterale su Corso Vittoria Colonna n. 2), piano secondo, identificato in catasto nel modo seguente: Foglio M.U., Particella 466, Sub 508, Categoria B/4, Classe U, Consistenza 1553 mc, Rendita 783,81; i locali hanno una superficie, rispettivamente, di circa mq 26,67 (locale n. 1), mq 49,00 (locale n. 2), mq 12,65 (locale n. 3), per una superficie complessiva di circa mq 88,32;



- Secondo la perizia redatta in data 04.05.2010 dall'Arch. Luca Palmisano, circa la consistenza e lo stato dei suddetti locali nonché la relativa stima, una quotazione appropriata per i vani immobiliari in oggetto, relativamente ad una eventuale locazione, risulta essere pari ad € 7.50 al mq, per un importo complessivo di € 662.40 al mese (mq 88,32 x € 7.50);
- Con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 02.02.2011 l'Ente ha espresso l'indirizzo in ordine al riassetto della collocazione degli uffici comunali e all'individuazione dei n. 3 locali presso Palazzo Matteotti, menzionati nei punti precedenti, da concedere in locazione al C.P.R.C. quale sede per la mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e DPR n. 180/2010, demandando al dirigente dell'Area I la formalizzazione di un protocollo d'intesa da adottarsi con successivo atto;
- Il Comune di Marino ritiene pertanto opportuna la formalizzazione di un Protocollo d'Intesa con il C.P.R.C. al fine di avere sul territorio comunale un organismo di conciliazione, ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 04/03/2010, a vantaggio della collettività marinese, delle imprese presenti sul territorio e degli stessi servizi comunali;

## TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

- 1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- II C.P.R.C. costituirà una sede presso il Comune di Marino, delegando quale responsabile di sede il dott. Carlo Moretti, al fine di agevolare l'istituto della mediazione nelle controversie civili e commerciali di cui al decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010, a vantaggio dei cittadini, delle imprese, degli enti, dei professionisti operanti sul territorio e della collettività tutta;
- Il C.P.R.C. si impegna inoltre a prestare il servizio di mediazione in forma gratuita per i soggetti il cui reddito familiare ISEE non superi l'importo minimo della cd "soglia di accesso" di cui all'art. 16 del Regolamento comunale dei Servizi Sociali;
- 4. Il Comune di Marino si impegna a dare in locazione ai sensi della Legge n. 392/1978, con separato atto, al C.P.R.C. i locali indicati nelle premesse dietro pagamento del canone ridotto del 70% rispetto alla stima menzionata nelle premesse, ossia € 198,72 al mese, tenuto conto del servizio che il C.P.R.C. presterà in favore della collettività presente sul territorio e in particolare in ragione della mediazione in forma gratuita per i soggetti meno abbienti di cui al punto precedente;
- Il Comune di Marino si impegna a mettere a disposizione i locali sopra indicati, debitamente attrezzati secondo le disponibilità di bilancio, al fine di realizzare una sede in cui avranno luogo i procedimenti di mediazione sopra descritti;
- Il C.P.R.C. si impegna nei confronti del Comune di Marino a pagare regolarmente il canone di locazione mensile dell'importo sopra specificato;
- 7. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento adottato dall'Organismo di mediazione, contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi e che deve garantire la riservatezza nel procedimento ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 28 del 04/03/2010, nonché le modalità di nomina del mediatore che ne assicurino l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico:



J.

 Il presente protocollo d'intesa entrerà in vigore all'atto della sottoscrizione del Comune di Marino, in persona del Sindaco Adriano Palozzi, e del C.P.R.C., in persona del Procuratore dr. Edoardo Merlino.

Marino, li 12/05/2011

Il C.P.R.C. (Dr Edoardo Merlino) IL COMUNE DI MARINO

(Sindago Adriano Naløzzi)